

servato dalla Corte, il «governo provvisorio non è in grado di esercitare un simile controllo». Rispetto all'argomento del riconoscimento internazionale e delle Nazioni Unite, Corte ha affermato che «il riconoscimento come tale non implica il controllo di un territorio o di una popolazione» e che «esso non equivale ad un elemento della statuale». Infatti, in base alla «tradizionale definizione di Stato contenuta nell'articolo I della Convenzione di Montevideo del 1933» uno Stato è tale se possiede «a) una popolazione permanente; b) un territorio definito; c) un governo; e d) la capacità di intrattenere azioni con gli altri Stati». Tale definizione, a giudizio della Corte, se da un lato, «invece la difficoltà di separare il riconoscimento di uno Stato dal riconoscimento del governo di quello stesso Stato»; dall'altro, «mostra che una delle funzioni del governo di uno Stato è quella di intrattenere relazioni con gli altri Stati». Certamente, «il grado di riconoscimento internazionale di un presunto governo è un fattore rilevante» per determinare se «esso esiste come governo dello Stato». Nondimeno, «nell'ipotesi in cui, come nella specie, il governo non esercita un effettivo controllo amministrativo sull'intero territorio dello Stato», secondo la Corte, «il riconoscimento internazionale di un governo costituzionale non dovrebbe essere sufficiente» a qualificare lo stesso in termini di governo dello Stato, poiché «esso [il riconoscimento] potrebbe derivare da considerazioni politiche e non giuridiche». Pertanto, la Corte ha constatato che «l'asserita approvazione del governo provvisorio somalo da parte delle Nazioni Unite, di altre organizzazioni internazionali e degli Stati» non era «sufficiente a dimostrare che il governo provvisorio fosse il Governo della Somalia» (pp. 621-622).

In definitiva, ad opinione della Corte, per «stabilire se un governo esiste come governo di uno Stato» occorre verificare: «a) se il governo in questione è il governo costituzionale dello Stato; b) il livello, la natura e la stabilità del controllo amministrativo che il governo esercita sul territorio dello Stato; c) se il governo di Sua Maestà intrattiene rapporti con quel governo...; d) in casi marginali, la portata del riconoscimento internazionale che quel governo ha come governo dello Stato» (pp. 474-475). Alla luce dei suddetti fattori, la Corte ha affermato, tenendo conto delle dichiarazioni rese dal governo britannico, che la giunta militare non era il governo costituzionale della Sierra Leone in quanto «il Governo britannico... ha costantemente condannato il colpo militare del 25 maggio 1997 che ha rovesciato il governo democraticamente eletto della Sierra Leone» continuando «ad avere rapporti con il governo democraticamente eletto... del Presidente Kabba» e non «con lo Stato aveva suscitato la condanna del Commonwealth, dell'Organizzazione dell'Unità Africana e dalla Comunità Europea», inducendo «le Nazioni Unite ad imporre sanzioni sulla fornitura di armi e prodotti petroliferi alla Sierra Leone» e «la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS) ad intervenire per stabilizzare la situazione»; quest'ultima aveva, tra l'altro, «elaborato un piano di pace volto a consentire il ripristino del legittimo governo del Presidente Kabba entro sei mesi» (pp. 477-478).

Sentenza dell'Alta Corte della Divisione del Banco della Regina britannica del 6 febbraio 1998 nel caso *Sierra Leone Telecommunications Co. Ltd c. Barclays Bank plc*.

La *Sierra Leone Telecommunications (Sierraleone)*, una società sierraleonese a capitale parastatale i cui rapporti commerciali erano controllati dal governo della Sierra Leone, aveva aperto, nella metà del 1996, un conto presso la *Barclays Bank*, un istituto bancario inglese. Il 31 luglio 1996, la *Sierraleone* aveva perfezionato il mandato bancario per suo conto quattro dirigenti a firmare le proprie richieste di pagamento. bene, nel maggio 1997, un colpo di stato militare aveva rovesciato il governo sierraleonese democraticamente eletto, la *Barclays Bank* aveva continuato ad onorare gli ordini di pagamento firmati dai quattro dirigenti competenti, almeno fino al 31 dicembre 1997 quando, dopo aver ricevuto una lettera da parte del Ministro dei trasporti e delle comunicazioni del nuovo regime insediato in Sierra Leone e una comunicazione del direttore amministrativo della *Sierraleone* che chiedeva espressamente alla Banca di non effettuare più i pagamenti a firma dei firmatari originari, aveva deciso di bloccare le relazioni.

tive richieste di pagamento. La *Sierraleone* aveva allora convenuto in giudizio dinanzi all'Alta Corte delle Divisione del Banco della Regina britannica la *Barclays Bank*, sostenendo che l'istituto bancario aveva violato il mandato del 31 luglio 1996 allorché aveva sospeso i pagamenti giacché «il regime installato in Sierra Leone dopo il colpo di Stato non poteva essere considerato come il governo della Sierra Leone», con la conseguenza che «la sostituzione dei membri del consiglio e la sospensione dei dirigenti abilitati alla firma era invalida». In altre parole, secondo la ricorrente «il governo in esilio continuava ad essere il governo della Sierra Leone e gli affari della *Sierraleone* continuavano ad essere gestiti dai direttori nominati dal Governo in esilio», compresa la nomina e la revoca dei dirigenti competenti a firmare le richieste di pagamento, spettando tali poteri, in conformità alle norme dell'atto istitutivo della società, al Governo della Sierra Leone¹⁸.

Nella sentenza del 6 febbraio 1998, la Corte ha in effetti rilevato che «la giunta militare» sierraleonese, istituita in seguito al colpo di stato del 1997, «non poteva essere qualificata come governo della Sierra Leone» (p. 478). La Corte ha osservato anzitutto che «nel campo delle relazioni internazionali la Corona nelle sue funzioni esecutive e giudiziarie dovrebbe esprimere un'opinione unitaria», tenuto conto che «il riconoscimento di uno Stato straniero o di un governo è una questione di politica estera rispetto alla quale l'esecutivo si trova in una posizione nettamente superiore per esprimere un giudizio». Posto che «a partire dal 1980 la politica del Regno Unito è stata quella di non conferire il riconoscimento ai governi, diversamente da quello relativo agli Stati», la Corte ha ribadito che per «stabilire se un governo esiste come governo di uno Stato» occorre verificare: «a) se il governo in questione è il governo costituzionale dello Stato; b) il livello, la natura e la stabilità del controllo amministrativo che il governo esercita sul territorio dello Stato; c) se il governo di Sua Maestà intrattiene rapporti con quel governo...; d) in casi marginali, la portata del riconoscimento internazionale che quel governo ha come governo dello Stato» (pp. 474-475). Alla luce dei suddetti fattori, la Corte ha affermato, tenendo conto delle dichiarazioni rese dal governo britannico, che la giunta militare non era il governo costituzionale della Sierra Leone in quanto «il Governo britannico... ha costantemente condannato il colpo militare del 25 maggio 1997 che ha rovesciato il governo democraticamente eletto della Sierra Leone» continuando «ad avere rapporti con il governo democraticamente eletto... del Presidente Kabba» e non «con lo Stato aveva suscitato la condanna del Commonwealth, dell'Organizzazione dell'Unità Africana e dalla Comunità Europea», inducendo «le Nazioni Unite ad imporre sanzioni sulla fornitura di armi e prodotti petroliferi alla Sierra Leone» e «la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS) ad intervenire per stabilizzare la situazione»; quest'ultima aveva, tra l'altro, «elaborato un piano di pace volto a consentire il ripristino del legittimo governo del Presidente Kabba entro sei mesi» (pp. 477-478).

La Corte ha poi messo in evidenza che «la giunta militare era priva di un qualsiasi controllo sul Paese al di fuori di Freetown» e che nella stessa capitale sierraleonese «vi erano problemi di irregolarità civile». La mancanza di un controllo amministrativo del Paese da parte della giunta militare, a giudizio della Corte, era desumibile dal fatto

che «dopo il colpo di Stato i soli funzionari pubblici rimasti nel Paese erano quelli che erano riusciti a fuggire» e che pertanto «nessun ufficio pubblico era rimasto in funzione»; inoltre «l'assenza di ordine nella capitale» aveva determinato «l'allontanamento di tutte le missioni diplomatiche» mentre «i saccheggi e i furti erano all'ordine del giorno», di cui molti «perpetrati dai membri della stessa giunta» la quale «costringeva la forza la popolazione civile a collaborare» con il nuovo regime. Per di più l'apparato giudiziario era paralizzato; invero «le Corti non funzionavano e la giunta amministrava a modo suo e arbitrariamente la giustizia» attraverso «esecuzione sommarie pertrate in modo indiscriminato». A ciò si aggiungeva, come sottolineato dalla Corte, «dopo il colpo di Stato, le attività nel settore bancario erano state chiuse» e «il settore manifatturiero aveva di fatto cessato di produrre» poiché «la maggior parte della sse lavoratrice non aveva ripreso a lavorare e molti sierra-leonesi, tra i quali professori, avevano abbandonato il Paese». La Corte ha avuto modo di constatare che an-zi «le infrastrutture del Paese erano collassate», come dimostrato «dall'assenza dei vizi essenziali, quali l'acqua e l'elettricità» o dal fatto che «gli ospedali funzionavano o grazie a Medici senza Frontiere e alla Croce Rossa Internazionale» o ancora «dalla misura delle scuole dovuta al rifiuto dei genitori sierra-leonesi di collaborare con la nta data la loro preoccupazione che i propri figli potessero essere rapiti, picchiati o prati». In breve, secondo la Corte, «la giunta non aveva il controllo di più di due

ti aree all'interno del Paese» (pp. 476-477).
La Corte ha quindi concluso che «il mandato della *Barclays* del 31 luglio 1996 resta in vigore dal momento che «nulla di ciò che la giunta militare ha preteso di fare a partire dal 1997 ha avuto effetti sul suddetto mandato»; infatti «le lettere del 22 dicembre 1997 e del 31 dicembre 1997 inviate dagli affiliati della giunta alla banca erano inefficaci» non essendo «la giunta militare... il governo della Sierra Leone» (p. 478).

B) Dinamica della statualità

1. Riconoscimento di nuovi Stati

15. Sentenza del Tribunale di Bolzano del 21 maggio 1971 nel caso *Kweton c. Ullmann*.

Con ricorso del 15 dicembre 1970 Stefan Kweton aveva chiesto al Tribunale di Bolzano di dichiarare lo scioglimento del proprio matrimonio, contratto con rito civile il 15 agosto 1944 a Usti nad Labem (in Cecoslovacchia) con Ullmann Hedwig, la quale ormai da molto tempo si era stabilita nella Repubblica Tedesca dove aveva ottenuto il divorzio il 12 ottobre 1950. La domanda si fondeva tra l'altro sull'art. 3, n. 2, lett. e, della legge italiana sul divorzio del 1° dicembre 1970 n. 898, disposizione che prevede la concessione del divorzio al coniuge italiano quando l'altro straniero lo abbia già ottenuto all'estero¹.

Nella sua sentenza del 21 maggio 1971, il Tribunale di Bolzano ha subito osservato che «l'organo che, secondo l'attore, avrebbe pronunciato il divorzio su domanda della di lui moglie sarebbe un così definito *Amtsgericht* della cosiddetta Repubblica Democratica Tedesca». Senonché, secondo il Tribunale, «non essendo riconosciuta quest'ultima dallo Stato italiano, si ha l'inesistenza di un tale organo, e quindi l'inesistenza di un ottentimento del divorzio all'estero da parte dell'attuale convenuta» (p. 289).

Il Tribunale ha continuato sottolineando che «la cosiddetta sentenza dei così definiti *Amtsgerichte* di Pirm, con la quale il 12 ottobre 1950 fu pronunciato il divorzio non ha nessun valore giuridico, ma costituisce un fatto in base al quale si presume che già in quell'epoca la convenuta viveva nella suddetta sedicente Repubblica Democratica e aveva manifestato la volontà di separarsi definitivamente dal proprio marito». Rientrava «inoltre nella comune esperienza (art. 115 cod. proc. civ.) che la detta sedicente repubblica, salvo rarissime eccezioni, non concede a chi vi si trova soggetto di uscire dai pretesi confini di essa verso l'estero: un diritto all'espatrio non è nemmeno previsto nell'asserita *Verfassung* del 6 aprile 1968, che all'art. 32, differenzialmente dall'art. 16 Costituzione italiana, si limita a formulare la libertà di movimento entro l'ivi così chiamato territorio statale». Se ne deduceva «che in primo luogo l'attuale convenuta, una volta stabilitasi nella detta pseudorepubblica, vi è rimasta coattivamente chiusa, non potendo quindi raggiungere nemmeno in via occasionale il marito in Italia; che in secondo luogo esso marito, come del resto è confermato dai certificati anagrafici, non si è mai stabilito presso la moglie, altrimenti non potrebbe ora risiedere in Italia; che infine, per la manifestata volontà della moglie di separarsi dal marito e per la situazione di fatto... creata, una riunione anche occasionale fra i coniugi è inverosimile» (p. 289).

Risultavano così provate «sia la separazione ininterrotta per cinque anni e oltre, sia

¹ In *RDIPP*, 1972, pp. 288-289.